



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 16-05-2022

Ufficio del Sindaco

**Oggetto: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2022- PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI,
CORTILI E GIARDINI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO**

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di fieno, stoppie ed erbacce nei terreni incolti o boscati, giardini e cortili urbani, possono causare gravi problemi di ordine sanitario in quanto favoriscono il proliferare di insetti e parassiti nocivi per la salute umana, creano intralcio alla viabilità stradale ma, soprattutto, gravi pericoli di incendio;

CONSIDERATO che le numerose strade comunali e vicinali sono spesso intransitabili a causa del restringimento dovuto alla mancata potatura delle siepi e dei rami nei terreni prospicienti le strade;

PRESO ATTO che lo stato di abbandono, degrado ed incuria, in cui versano molteplici beni immobili di proprietà privata e non, fronteggianti le strade urbane e vicinali in ambito urbano ed extraurbano può incidere sulla viabilità e determinare inconvenienti igienico sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica, oltre che pericolo d'incendio, e che l'omessa o difettosa manutenzione dei terreni, cortili, giardini e degli stessi canali di scolo posti nei pressi della sede stradale potrebbe portare a produrre fenomeni di ostruzione dei canali stessi tanto da creare problemi di sicurezza;

RITENUTO di dover provvedere con urgenza a tutela della salute, dell'igiene e dell'incolumità pubblica, disponendo un termine per la bonifica delle aree sopra indicate;

VISTO il Dlgs 285/1992 "Codice della Strada", ed il DPR 495/1992 Regolamento di esecuzione del codice della strada;

VISTO l'art. 50, comma 5 e art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 15/1 del 05/05/2022 "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e del la legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016"

VISTA la Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.

VISTA la L.R. n. 8 del 27/04/2016;

VISTA il vigente regolamento di Igiene Polizia Municipale approvato con C.C. n 30 del 27.11.2020;

ORDINA

Ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori degli appezzamenti di terreno, dei canali di scolo e di altre opere per la condotta delle acque, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade urbane e vicinali del Comune di Neoneli, di provvedere, **entro il 1 giugno 2022**, ai seguenti interventi:

- sfalcio, taglio di erbacce, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree private confinanti con le suddette strade, nonché potatura delle piante e regolazione delle siepi e delle piante, anche di alto fusto poste in prossimità delle suddette strade, e recisione dei rami di esse che sporgano su queste ultime e che costituiscano, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità della segnaletica stradale posta sul tratto stradale interessato;

- raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale, e taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;

- pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione, e manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale;

- raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree in prossimità delle suddette strade, e smaltimento dei materiali vegetali e dei rifiuti evitando il loro accatastamento nel terreno;

Considerato che nel periodo dal 1° giugno al 31 ottobre vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" di cui all'articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 15/1 del 02/05/2022 aggiornamento 2022, i lavori di pulizia delle aree (giardini, orti, cortili, campi incolti e similari) del centro urbano e delle aree periurbane (entro i 100 metri) dovranno svolgersi entro il 1 GIUGNO 2022.

Sono fatti salvi tutti gli altri obblighi e disposizioni contenuti nelle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020/2022 approvate con la Deliberazione G.R. n. 15/1 del 02/05/2022.

La violazione dei precetti di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020/2022 è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell' "Allegato E" alle Prescrizioni (Prontuario delle sanzioni amministrative).

L'inosservanza delle altre prescrizioni stabilite dalla presente ordinanza comporterà a carico dei trasgressori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 50,00), nonché l'obbligo di provvedere entro giorni 5 (cinque) dalla data di notifica del verbale di accertata violazione, significando che in difetto, senza pregiudizio dell'azione penale e senza ulteriore preavviso, si provvederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio, a spese dell'interessato.

DEMANDA

A tutte le Forze dell'Ordine e alla Compagnia Barracellare, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Neoneli, 16 maggio 2022

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Cau Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE